

COORDINAMENTO NAZIONALE “GIUSTIZIA E TERRITORIO”

Sede in SPOLETO – Via Filitteria, 27

Tel. 0743-223218

**All'on.le Presidente
e agli onorevoli Componenti
della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati
R O M A**

MEMORIA

annessa alle dichiarazioni rese dal **Presidente del Coordinamento Nazionale “GIUSTIZIA E TERRITORIO”** **Avv. DOMENICO BENEDETTI VALENTINI** (già parlamentare delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, attualmente membro, quale rappresentante designato dal CNF, del Consiglio Giudiziario Distrettuale della Corte di Appello di Perugia), nella audizione dell'8 Luglio 2026 nell'ambito dell'esame dei Disegni di Legge C.2646 (Governo) e altri riuniti recanti “Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie”.

=====

Da più decenni questo Coordinamento Nazionale “Giustizia e Territorio” studia e si batte per la presenza attiva, diffusa e prossimale alle comunità, di Tribunali e Procure quali presidi di giustizia e immanenza percepita dello Stato nelle realtà sociali, la cui coesione e identità è favorita dalla sussistenza dei servizi primari. La loro tendenziale soppressione, sospinta da una filosofia dell'accentramento, come presunto sinonimo di efficienza, sta inducendo una desertificazione della ampia maggioranza del territorio nazionale, peggiorando specularmente la qualità della vita nei centri metropolitani e capoluoghi congesti.

È dunque una concezione differente dell'insediamento antropico che anima complessivamente questo Coordinamento, all'interno della quale – specificamente nella materia – si contesta che la logica accentratoria delle grandi dimensioni delle sedi sia la strada giusta, peggio ancora se ritenuta ineluttabile, per la ricerca di una organizzazione giudiziaria virtuosa, produttiva, socialmente auspicabile.

In realtà, l'esame oggettivo delle esperienze rivela che possono trovarsi statistiche apprezzabili tanto in sedi giudiziarie più grandi quanto in sedi più piccole, poiché entrano in gioco molte variabili.

Ma – non essendo questa la sede possibile per un diffuso e approfondito confronto tra le contrapposte teorie – gioverà solo sinteticamente riaffermare che la marcata o forzata concentrazione non ha prodotto, quasi da nessuna parte, i risparmi di spesa dati per sicuri; che il razionale impiego delle risorse umane, di magistrati e personale, peraltro perseguibile anche con forme di mobilità escluse solo da comodità soggettive, non si è ottenuto se non minimamente mediante la rinuncia ad un gran numero di Uffici dislocati; che la finalità delle specializzazioni, su poche sedi maggiori, tende ad una cristallizzazione parcellizzata che non ha dato sempre esiti incoraggianti per la formazione dei magistrati né ha accelerato veramente i tempi di definizione; A FRONTE DI TUTTO CHE si sono verificate – e come! – le conseguenze devastanti sulle comunità territoriali della perdita di Istituzioni fondamentali a livello circondariale (Tribunali e Procure), con i molti aspetti di degrado indotto.

Questo nostro convincimento resta valido, con le declinazioni del caso, anche con l'avvento dell'informatizzazione. A nostro parere, peraltro, anche quest'ultimo dovrà presto trovare forme di conciliazione e temperamento con i riaffermandi principi di presenza, oralità e contraddittorio effettivo.

000000

Parlando ad autorevoli esperti, **focalizzo e rapporto il nostro contributo sul testo del DdL C. 2646 governativo**, ritenendo che esso abbia le maggiori probabilità di risultare “testo base”. Non solo perché governativo e accompagnato da previste coperture finanziarie, ma anche perché francamente i vari DdL delle

Regioni, pur animati da positivi intenti, non ci appaiono concretamente transitabili; ed altresì possono profilarsi costituzionalmente non sostenibili. La Giustizia è funzione statale per eccellenza, non esonibile alle sorti inevitabilmente differenziate che risulterebbero da un coinvolgimento e condizionamento di carattere regionale e/o locale, sia in termini organizzativi, sia logistici, sia finanziari. L'esperienza introdotta e praticata sugli Uffici del Giudice di Pace non è stata certo ovunque incoraggiante e presenta tali disuguaglianze e disfunzioni da sconsigliare simili percorsi.

000000

Va detto che se vi è intento del Governo – e delle forze politiche- di riattivare almeno talune delle sedi circondariali sopresse nel 2012, soprattutto certune che avrebbero potuto piuttosto realizzare la “linea guida” del riequilibrio territoriale, demografico e funzionale che pur era stata designata “prioritaria” dalla legge delega 148/2011, il nostro Coordinamento lo appoggia convintamente.

Conseguentemente:

Art. 2 La nuova ampia configurazione di un ripristinato Tribunale di Bassano del Grappa, qualora si condensi un sufficiente consenso politico oltre alla adeguata copertura, è prospettiva interessante.

In via subordinata, qualora ciò dovesse favorire un compromesso tra opinioni favorevoli e contrarie, che entrambe sussistono, potrebbesi valutare l'ipotesi di una riattivazione in formato territoriale (e quindi anche organico) più limitato. Non ci permettiamo farne una proposta; è una suggestione evocataci soltanto dalle non poche esperienze attraversate.....

Art. 3 E' senz'altro condivisibile – essendone anche prevista adeguata copertura – la ristabilizzazione dei quattro Tribunali d'Abruzzo (Avezzano, Sulmona, Vasto, Lanciano), che hanno l'unica “colpa” o ventura d'essere insediati in città non capoluoghi di provincia. Criterio, quello di priorità del capoluogo di provincia, che – detto per inciso – ha comportato effetti distorsivi in più aree del precedente intervento di revisione delle circoscrizioni. La terra d'Abruzzo è già stata così duramente provata, da molti eventi e situazioni, che ha certamente bisogno di un durevole rafforzamento della presenza istituzionale dello Stato.

Condivisibile altresì la stabilizzazione – in via di deroga rispetto al vigente assetto generale – delle tre Sezioni distaccate di Tribunale (Portoferraio, Ischia, Lipari) insulari, con specifica determinazione delle funzioni.

Art. 1 Motivate perplessità su questo articolo.

Esso, com'è noto, si originò da una intenzione di dar luogo, con delega ampia, ad un nuovo rivolgimento della geografia giudiziaria, dopo poco più di dieci anni dalla revisione dettata dalla spending review con legge delega 148/2011 (Finanziaria) ed attuata con i decreti legislativi N. 155 e N. 156 del 2012. Ha perciò previsto tutta la sequela dei criteri - e del procedimento – per istituire, sopprimere, modificare e quant'altro: criteri tanto numerosi e assortiti che, si sa, quando son tali, lasciano al legislatore delegato la più ampia e poi difficilmente verificabile discrezionalità.

In realtà il punto di partenza era stato più ristretto e mirato: la volontà di riattivare un certo numero di circondari rispondenti ad alcune caratteristiche essenziali. Sarebbe stato appropriato enunciare esplicitamente in norma delegante tale obiettivo, stabilendone i criteri.

Oggi – a seguito di approfondimenti e interlocuzioni a vari livelli – la proposta governativa contempla una delega più limitata: la possibilità di un rimaneggiamento delle circoscrizioni di primo e di secondo grado, non in quale che sia modo, ma MEDIANTE l'attribuzione a circondari limitrofi di porzioni di territorio appartenenti alle circoscrizioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge delega.

Non sono dunque previste né facultizzate operazioni quali soppressioni o istituzioni di Tribunali e Procure.

A petto di così riformulata proposta, risultano ridondanti e non più tutti necessari i dettagliati criteri che l'accompagnano; ed altrettanto dicasi del procedimento.

Invero si deve pensare che nel residuo tempo della Legislatura, una volta approvata la legge delega, il Governo in carica forse non disponga nemmeno di spazio e condizioni per il suo esercizio con ordinata ponderazione delle situazioni. Ancor di più: prevedendo la facoltà di adottare, entro due anni dagli emanandi decreti legislativi, disposizioni "integrative e correttive" (che, al di là delle rituali assicurazioni di galateo legislativo, potrebbero profondamente cambiare, territorio per territorio, quanto fatto in prima decretazione), è più che certo che si conferirebbe piena delega non al presente, ma al Governo sopravveniente.

Le quali cose appaiono del tutto improprie. Nemmeno tanto perché potrebbe trattarsi di Governi di altro versante politico, ma soprattutto di esecutivi di cui non conosciamo l'orientamento in fatto, appunto, di "geografia giudiziaria": propendente per il principio di "prossimità"? per dimensioni "medie" delle circoscrizioni rapportate a quali parametri? per, al contrario, nuova spinta agli accentramenti?

Da queste considerazioni, discendono le concrete

PROPOSTE DI QUESTO COORDINAMENTO

- 1) Prima di procedere, in via diretta o delegata, a rimaneggiamenti della geografia giudiziaria, si possono e dovrebbero adeguare e correggere alla situazione data gli ORGANICI. Noi che conosciamo in dettaglio tutta la rete giudiziaria italiana, sappiamo che, per eredità del passato ed errori – certo involontari – della revisione organici adottata dopo la revisione delle circoscrizioni del 2012, vi sono DISOMOGENEITA' e FALLANZE numerose e rilevanti.

Ciò potrebbe inficiare qualsiasi intervento e ridisegno.

Né è condivisibile il sommario parametro degli organici, suggerito da pur importanti soggetti, per istituire, sopprimere o rimaneggiare Uffici tanto delicati. Non si possono, per dire, cancellare presidi circondariali al di sotto di un certo numero di giudicanti e requirenti, dopo che si è erratamente sottodimensionato il loro organico! L'iniquità si avviterebbe su se stessa.

La definizione dell'organico deve seguire la decisione politica della sussistenza di un Ufficio-Servizio, non esserne l'antefatto.

- 2) Se si realizza un consenso politico ampio – e concorso di realistiche coperture – si possono individuare già nell'art. I talune sedi circondariali riattivabili. Come già accennato, soprattutto quelle che ben avrebbero potuto realizzare la "linea prioritaria" del riequilibrio, rispetto ai circondari limitrofi sovradimensionati e, invece, hanno subito pregiudizievole soppressione. Più ipotesi valide sono emerse nel dibattito di questi anni e anche nelle presenti audizioni. Questo Coordinamento è pienamente disponibile ad una consapevole collaborazione per il vaglio delle ipotesi, distretto per distretto.

- 3) Se non si concretizza questa possibilità, non è da escludere la rinuncia integrale all'art. I e alla relativa delega. A che pro mettere in subbuglio e confliggenti aspettative locali (con tutto il corredo di speculazioni inevitabili in anno pre-elettorale) numerosi territori di ogni parte d'Italia solo per distacchi o aggiunzioni di territorio a questo o quel Circondario, posto che sono davvero pochi i casi di cui sia oggettiva l'esigenza?

Se è funzionalmente razionale il trasferimento di uno o più Comuni, si può provvedere con "leggina" mirata, in base a seria istruttoria e rispetto alla migliore distribuzione dei carichi di lavoro (criterio

primario), approvabile anche in Commissione operante in via legislativa, come più volte è avvenuto precedentemente.

- 4) In via subordinata, ma di assoluto rilievo, qualora restino nell'art. 1 i molteplici criteri enunciati, si debbano almeno lasciare integri gli interventi più virtuosi compiuti, in chiave di razionalizzazione funzionale, con il decreto legislativo 155/2012, laddove hanno sgravato di territori, popolazioni e carichi di lavoro i Tribunali metropolitani, o distrettuali, o comunque di preponderanti dimensioni, facendone accorpamento ai Circondari limitrofi considerati all'epoca sottodimensionati.

E' la "linea prioritaria" di intervento del "riequilibrio" stabilita dalla Legge delega 148/2011, che così la definì (criterio sub e) sul quale vi fu consenso in Commissione della maggioranza e della minoranza del tempo).

Questo Coordinamento è pronto fin d'ora a suggerire una proposta di emendamento, che risulterebbe nel testo puramente, ma significativamente, integrativo.

= 0 = 0 = 0 =

NOTAZIONE AGGIUNTIVA concernente il Distretto Umbro, atteso che la sede operativa di questo Coordinamento è radicata in Spoleto, cioè proprio una delle sedi circondariali ampliate nel 2012 in applicazione del criterio di riequilibrio sopra richiamato sub 4).

La riforma del 2012, sacrificando purtroppo uno dei quattro Tribunali umbri (Orvieto, accorpato a Terni), ha concepito – rispettando la legge delega – Tribunale e Procura di Spoleto come Uffici di tutta la “fascia centrale dell’Umbria”. Ha più che razionalmente distaccato dalla troppo vasta (e ingolfata) Circostrizione di Perugia – tra l’altro onerata anche dei ponderosi procedimenti rivenienti dal Lazio che coinvolgono magistrati del Distretto di Roma – le due sopresse Sezioni distaccate più “meridionali” (Foligno e Todi), accorpandole al vicino Circondario di Spoleto. Quest’ultimo risulta così, al servizio di circa 220.000 abitanti, spina dorsale del Distretto, avente titolo piuttosto ad incremento del sottodimensionato organico. Spinte localistiche del capoluogo distrettuale, cui non si sottraggono ambienti professionali e magistratuali, ripropongono talvolta il riaccentramento di territori al Tribunale e alla Procura di Perugia. Fuori di ogni logica funzionale. Il capoluogo regionale, in aggiunta alle funzioni distrettuali, ha con estreme difficoltà faticato ad assorbire le altre tre ex Sezioni distaccate (Città di Castello, Gubbio, Assisi) e presenta grandi difficoltà di logistica e praticabilità ben più incidenti dei pochi chilometri di differenza viaria che lo rappresenterebbero più opzionabile rispetto agli Uffici spoletini. Questi ultimi peraltro offrono ottimale logistica e produttiva praticabilità per gli operatori, presentando una serrata “Cittadella giudiziaria” includente il Tribunale, Procura, Giudice di Pace e importante Ufficio di Sorveglianza (competente su 3 delle 4 Case di Reclusione dell’Umbria). La consistenza demografica, territoriale e funzionale del polo giudiziario di Spoleto, ben rispondente alle esigenze giudiziarie dei quattro comprensori Spoletino, Folignate, Tuderte-Marscianese, Valnerina – oltre a rispettare le priorità della legge delega 148/2011, è all’evidenza decisivo contributo funzionale e stabilizzante alla permanenza della stessa Corte d’Appello e Procura Generale di Perugia: considerazione, anche istituzionale, di primissimo rilievo, come è apparso e appare ben chiaro ai più avvertiti operatori del settore nello stesso capoluogo distrettuale, consapevole che è proprio l’assetto di non meno di tre significativi Tribunali a dare ragione di una Corte ed Uffici connessi di pur limitate dimensioni.

E' dunque oggettivamente da escludere ogni ipotesi di scorpori dal Circondario di Spoleto, ovvero dell’Umbria Centrale, per aggiunzione al Circondario di Perugia di cui sarebbe, francamente, incomprensibile e penalizzante qualsiasi riaggravamento in “controriforma”

= 0 = 0 = 0 =

Grazie per l’attenzione. Cordiali ossequi.